



COMUNE DI PETROSINO

Provincia Regionale di Trapani

Via X Luglio CA.P. 91020 C.F. 82007940818 - P. IVA 00584590814

www.comune.petrosino.tp.it Fax 0923/985400 - Tel. 0923/731711

DETERMINAZIONE DEL I SETTORE AFFARI GEN.-SEGRETERIA-SERV. SOCIALI

N. 176 DEL 08-11-2018

Oggetto: RIF. D.D.N.172/18 - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - ASILO NIDO COMUNALE - ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DECRETO DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA SICILIA N.00844/2018 REG.RIC. DEL 07/11/2018 - CUP E31B15000580001 - CIG 7298577047.-

L'anno duemiladiciotto addì otto del mese di novembre, il Responsabile del servizio PELLEGRINO FRANCESCO

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
(Dr. Francesco Pellegrino)

Nell'esercizio delle funzioni attribuite con Decreto sindacale n.29/18,

PREMESSO CHE il Ministero dell'Interno, mediante il Piano di Azione e Coesione – Programma per i Servizi di Cura per l'Infanzia – secondo riparto – e le relative Linee Guida, ha emanato specifiche direttive per l'accesso alle risorse finanziarie per l'attuazione di interventi volti all'ampliamento dell'offerta complessiva dei servizi ed il loro riequilibrio territoriale;

CHE il Ministero dell'Interno, con primo stanziamento, aveva assegnato al Distretto 52 Marsala/Petrosino l'importo di € 1.252.443,00;

CHE il Ministero, con successivo Decreto 557/PAC del 22/04/2015, ha formalizzato l'entità delle risorse che in ultimo sarebbero state assegnate al Distretto 52, che ammontavano ad € 1.126.487,00;

CHE il Comitato dei Sindaci, nella seduta del 29/04/2015, ha approvato il Piano di Azione e Coesione – Programma integrato per i Servizi di Cura per l'Infanzia

– secondo riparto – del Distretto 52, per un importo complessivo di € 1.126.340,28, ed i relativi atti, in linea con quanto richiesto dalle direttive ministeriali;

CHE, all'interno del Piano di Azione e Coesione – Infanzia – secondo riparto, sono state previste cinque schede progettuali, fra cui la Scheda relativa al “*Sostegno alla gestione dell’Asilo Nido Comune di Petrosino*”, per l’importo di € 190.974,85;

CHE il predetto Ministero, con nota Prot.n.0004259 del 10/07/2015, ha comunicato l’esito favorevole dell’istruttoria del Piano Infanzia – secondo riparto – presentato dal Distretto, per un importo di € 626.455,48;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.1597 del 31/12/2015, adottata da parte del Dirigente del Distretto Socio – Sanitario n.52 Marsala/Petrosino, Dr. Nicola Fiocca, con la quale è stata accertata ed autorizzata la spesa complessiva di € 1.126.340,28, per l’attuazione del Piano di Azione e Coesione Infanzia – secondo riparto;

PRESO ATTO CHE il Ministero dell’Interno ha finanziato la scheda progettuale relativa all’Asilo Nido Petrosino, per un importo complessivo di € 190.974,85, il cui servizio (rivolto alla prima infanzia 0 – 3 anni) verrà avviato con i fondi del secondo riparto nell’anno scolastico 2016/2017;

CHE, con deliberazione di G.M.n.28/17 del 09/02/2017, questo Ente stabiliva che la gara per l’attuazione del Piano di Azione e Coesione Infanzia – secondo riparto – relativa all’Asilo Nido, per l’anno scolastico 2016/2017, venisse espletata mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio di cui all’art. 95 comma 3° e dell’art.144 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a cura del Responsabile dell’Ufficio della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), nominando nel contempo il Responsabile del I Settore, quale RUP dell’azione progettuale di che trattasi;

VISTA la D.D.n.258/16 del 13/12/2016 con la quale veniva autorizzata la spesa complessiva di € 190.974,85, per l’attuazione del Piano di Azione e Coesione Infanzia – secondo riparto - relativa all’Asilo Nido Petrosino (servizio rivolto alla prima infanzia 0 – 3 anni), per l’anno scolastico 2016/2017, con imputazione al Capitolo 31200 del Bilancio 2016;

VISTA la propria D.D.n.59/17 di determinazione a contrarre, integrata con la D.D.n.219/17;

RICHIAMATA la nota Prot.n.2750 del 17/02/2017, integrata con la nota Prot.n.19478 del 05/12/2017, con la quale il Responsabile del I Settore trasmetteva al Responsabile della C.U.C. il carteggio afferente la gara per l’affidamento del servizio dell’Asilo Nido Comunale, per l’espletamento degli atti conseguenziali;

PRESO ATTO CHE la gara di che trattasi, da parte della C.U.C., non è stata portata a termine prima della fine del decorso anno scolastico 2016/2017,

Documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell’art. 23 comma 2bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile alla conservazione dei dati: Dott. Pellegrino Francesco

Codice HASH documento originale:

prevedendo pertanto che la stessa potesse essere espletata ed ultimata nel corrente anno scolastico 2017/2018;

VISTA la richiesta Prot.n.5280 del 04/04/2017, con la quale il Responsabile del I Settore (quale RUP), richiedeva al Distretto Socio Sanitario Marsala/Petrosino la modifica del cronoprogramma afferente la scheda progettuale relativa all'Asilo Nido, al fine di consentire a questo Ente di poter utilizzare il finanziamento di € 190.974,85 – Fondi PAC del II° Riparto, fino al 30/06/2018, la cui istanza veniva acclarata al protocollo del predetto Distretto al n.37804-1611 del 21/04/2017;

CHE, con nota di riscontro del 27/04/2017, il Distretto trasmetteva a questa P.A. la documentazione inerente la richiesta di rimodulazione del cronoprogramma di spesa della scheda progettuale, inviata al Ministero competente per la sua definizione con nota Prot.n.38807 del 26/04/2017, al fine di poter utilizzare il suddetto finanziamento fino al 30/06/2018;

VISTA la circolare di proroga n.5064 del 19/09/2017, emessa dal Ministero dell'Interno – Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti - Autorità di Gestione, con la quale la predetta Autorità comunicava a tutti gli Uffici ed Enti interessati, testualmente, che “.....*il termine per la conclusione delle attività del Programma è stato fissato al 30 Giugno 2019, con un ulteriore semestre per il completamento delle attività di rendicontazione e controllo di primo livello delle operazioni compiute dai beneficiari (31 dicembre 2019) e una successiva fase per le operazioni di chiusura definitiva del Programma (30 giugno 2020). Conseguentemente i Servizi per l'Infanziaoggetto di finanziamento nell'ambito del Secondo Riparto.....dovranno essere completamente realizzati entro e non oltre il termine del 30 Giugno 2019 e le relative spese rendicontate entro il 31 Dicembre 2019.....etc.....*”;

CHE, con deliberazione di G.M.n.183/17 del 17/11/2017, a parziale integrazione della precedente deliberazione di G.M.n.28/2017, si stabiliva che la gara per l'attuazione del Piano di Azione e Coesione Infanzia – secondo riparto - relativa all'Asilo Nido Comunale), venisse espletata e portata a termine nel corrente anno scolastico 2017/2018, utilizzando il finanziamento ministeriale di € 190.974,85 fino al 30/06/2019, dando atto che la spesa presuntiva occorrente di € 5.000,00, per spese di gara, venisse finanziata con i fondi del Bilancio di Previsione 2018, confermando tutte le restanti statuizioni contenute nella deliberazione di G.M.n.28/2017;

VERIFICATO CHE l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) ha attribuito alla gara di che trattasi il seguente Codice Identificativo di Gara: **CIG 7298577047**;

CHE, con D.D. n.13 del 07/12/2017, il Responsabile della C.U.C. indiceva gara per procedura negoziata, ai sensi degli artt. 58 e 36 (comma 2 lett. B) del D. Lgs. n.50/2016, per l'affidamento della “*Gestione del servizio asilo nido comunale –*

Documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile alla conservazione dei dati: Dott. Pellegrino Francesco

Codice HASH documento originale:

anno scolastico 2017/2018”, da tenersi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 e dell’art. 144 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

CHE, con determinazione n.01 del 04/01/2018 della C.U.C., si è provveduto alla nomina del Presidente di gara nella figura dell’Ing. Vincenzo Tumbarello;

CHE, con determinazione n.03 del 02/02/2018 della C.U.C., si nominavano i componenti della Commissione di gara;

CHE la Commissione di gara, con verbale del 05/03/2018, avendo ultimato le operazioni di gara, anche sul portale MePA, proponeva l’aggiudicazione del servizio per la “*Gestione del servizio asilo nido comunale – anno scolastico 2017/2018*”, con eventuale opzione di proroga con la Ditta aggiudicataria, ai sensi del comma 11 art. 106 del D. Lgs. 50/2016, a favore dell’operatore economico La Garderie Coop. Sol. Soc. O.N.L.U.S., con sede legale nella Via Salvatore Monteforte, 5 – Siracusa – C.F./P.IVA 01030730897, il quale ha offerto di eseguire il servizio per l’importo di € 165.511,53, escluso IVA;

CHE, in data 15/03/2018 veniva acclarato al protocollo generale al n.4848, un ricorso innanzi il TAR Sicilia da parte della Soc. Coop. Soc. Amanthea a.r.l., per l’annullamento, previa sospensione, del verbale di gara del 12/02/2018, relativo alla procedura negoziata di che trattasi, con il quale la Commissione di gara aveva escluso l’odierna ricorrente, nonché del verbale di gara del 19/02/2018 e di tutti gli atti di gara;

CHE, in data 21/03/2018 il TAR Sicilia, con Decreto n.00213/2018, accoglieva l’istanza cautelare della Ditta ricorrente, ai fini della sospensione della procedura di gara fino alla trattazione collegiale dell’istanza cautelare fissata per il giorno 27/03/2018;

CHE il T.A.R. Sicilia, con propria Ordinanza n.00268/2018 del 27/03/2018, sospendeva l’esecutività del provvedimento di esclusione della Soc. Coop. Soc. Amanthea, ammettendo quest’ultima alla gara, fissando per la trattazione di merito del ricorso alla camera di consiglio del 24/04/2018;

CHE, con verbale del 24/04/2018, la Commissione di gara provvedeva a dare esecuzione all’Ordinanza del T.A.R. Sicilia, riammettendo alla gara la predetta Soc. Cooperativa;

CHE, con Sentenza n.1060/2018 del 11/05/2018, il TAR Sicilia ha definitivamente accolto la riammissione alla gara della Ditta Amanthea Soc. Coop. Soc. a.r.l.;

CHE, in data 16/05/2018 Prot. gen.n.8536, perveniva alla P.A. un atto di diffida da parte della predetta Soc. Coop., per l’annullamento in autotutela del verbale di gara del 26/02/2018 e del 05/03/2018, nella parte in cui in quest’ultimo verbale veniva proposta da parte della Commissione l’aggiudicazione dell’appalto a favore della Soc. La Garderie Coop. Sol.;

CHE, con successivo verbale del 28/05/2018, pubblicato all’albo pretorio dal 28 al 31/05/2018, la Commissione, avendo ultimato le operazioni di gara,

Documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell’art. 23 comma 2bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile alla conservazione dei dati: Dott. Pellegrino Francesco

Codice HASH documento originale:

proponeva l'aggiudicazione del servizio per la "*Gestione del servizio asilo nido comunale – anno scolastico 2017/2018*", con eventuale opzione di proroga con la Ditta aggiudicataria, ai sensi del comma 11 art. 106 del D.Lgs. 50/2016 (CIG 7298577047), a favore dell'operatore economico La Garderie Coop. Sol. Soc. O.N.L.U.S., con sede legale nella Via Salvatore Monteforte, 5 – Siracusa – C.F./P.IVA 01030730897, il quale ha offerto di eseguire il servizio per l'importo di € 165.511,53, escluso IVA;

CHE, durante il periodo di pubblicazione all'albo pretorio del verbale del 28/05/2018, perveniva alla P.A. atto di diffida Prot.n.180 del 29/05/2018, da parte della Soc. Coop. Amanthea, acclarato al protocollo generale al n.9405 del 29/05/2018;

CHE, con D.D.n.94/18 del 26/06/2018, la gara per la "*Gestione del servizio Asilo Nido comunale – anno scolastico 2017/2018*", veniva aggiudicata in via definitiva a favore dell'operatore economico La Garderie Coop. Sol. Soc. O.N.L.U.S.;

VISTO il ricorso proposto innanzi il TAR Sicilia da parte della Amanthea Soc. Coop. Soc. a.r.l., contro il Comune di Petrosino e nei confronti della Coop. Sol. Soc. a.r.l. "La Garderie", acclarato al protocollo generale al n.12447 del 13/07/2018, "*per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, anche con provvedimento monocratico, della determinazione n.94 del 26/06/2018.....etc.....relativa alla procedura negoziata per l'affidamento in appalto della Gestione del servizio nido comunale...etc....., del verbale del 26 febbraio 2018 delle ore 10,05 con il quale la Commissione di Gara ha disposto l'integrazione dell'offerta economica dell'aggiudicataria.....etc.....*";

CHE, con Decreto N.00691/2018 REG.PROV.CAU. – N.01365/2018 REG.RIC. del 20/07/2018, acclarato al protocollo generale al n.12957 del 23/07/2018, il TAR Sicilia (Sez. Terza) sospendeva gli effetti dell'impugnato provvedimento di aggiudicazione definitiva, a favore dell'operatore economico La Garderie Coop. Sol. Soc. O.N.L.U.S., fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 25/09/2018;

CHE, con deliberazione di G.M.n.146/18 del 19/09/2018, si autorizzava il Sindaco pro tempore a resistere nel giudizio promosso dalla Ditta Amanthea S.C.S. a.r.l. contro il Comune, per la camera di consiglio del 25/09/2018 innanzi il TAR Sicilia, conferendo mandato all'Avv. Francesco Bragagni del Foro di Bologna a rappresentare il Comune nel giudizio sopra citato;

PRESO ATTO CHE il servizio di che trattasi è rivolto alla prima infanzia (0 – 3 anni), per un totale di 25 bambini, tendente a promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del minore, offrendo nel contempo anche sostegno alle famiglie nel loro compito educativo;

RITENUTO opportuno ed urgente garantire, temporaneamente, la continuità del citato servizio a favore dei minori, in concomitanza dell'avvio del nuovo anno scolastico 2018/2019, evitando in tal modo l'interruzione di un servizio

Documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile alla conservazione dei dati: Dott. Pellegrino Francesco

Codice HASH documento originale:

essenziale rivolto anche a favore di quei bambini già frequentanti il Micro Nido comunale, nel decorso anno scolastico;

VISTO l'art.106 comma 11 del D. Lgs. n.50/2016, che prevede testualmente *“La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”*;

RICHIAMATO il precedente contratto di appalto per l'affidamento del servizio del Micro Nido comunale – Rep. N.4468/2016 del 08/04/2016, stipulato con la Soc. “La Garderie” Coop. Sol. Soc. Onlus, che prevedeva l'erogazione del servizio a favore di n.12 bambini (fascia di età compresa da 3 mesi a 36 mesi);

PRESO ATTO CHE il servizio di Asilo Nido comunale, rivolto alla prima infanzia (0 – 3 anni), per un totale di 25 bambini, da espletarsi negli stessi locali di proprietà comunale siti in Petrosino nella Via S. Giuliano snc., pur trattandosi di un nuovo appalto, pur tuttavia attiene sempre alla stessa tipologia di servizio, variando solamente il numero degli utenti nonché il personale preposto all'erogazione del citato servizio;

RAVVISATA la necessità ed urgenza, pertanto, in concomitanza dell'avvio del nuovo anno scolastico 2018/2019, di ricorrere alla proroga tecnica del servizio di Asilo Nido comunale, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ritenendo che nella fattispecie ricorra quanto statuito dall'art.106 comma 11 del D. Lgs. n.50/2016, nelle more che il TAR Sicilia (Sez. Terza) decida nel merito, nel corso della camera di consiglio del 25/09/2018, in esecuzione al Decreto N.00691/2018 REG.PROV.CAU. – N.01365/2018 REG.RIC. del 20/07/2018, acclarato al protocollo generale al n.12957 del 23/07/2018;

VISTA la deliberazione di G.M.n.135 del 30/08/2018, con la quale la P.A. autorizzava il Responsabile del I Settore, in concomitanza dell'avvio del nuovo anno scolastico 2018/2019, di ricorrere alla proroga tecnica del servizio di Asilo Nido comunale, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure giudiziarie oggi in essere necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, in esecuzione a quanto statuito dall'art.106 comma 11 del D. Lgs. n.50/2016, a favore della stessa Soc. “La Garderie” Coop. Sol. Soc. Onlus, nelle more che il TAR Sicilia (Sez. Terza) decida nel merito nel corso della camera di consiglio del 25/09/2018;

CHE, con il suscitato atto deliberativo, si dava altresì atto che detto servizio, da espletarsi negli stessi locali di proprietà comunale siti in Petrosino nella Via S. Giuliano snc., avrebbe avuto una durata di trenta giorni dall'avvio del servizio, salvo eventuale ulteriore proroga, agli stessi patti e condizioni del precedente

Documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Responsabile alla conservazione dei dati: Dott. Pellegrino Francesco

Codice HASH documento originale:

contratto relativo al Micro Nido, rapportati evidentemente al numero maggiore degli utenti (da 12 a 25 bambini);

CHE, con D.D.n.128/18 del 31/08/2018, si affidava il servizio di Asilo Nido comunale, in concomitanza dell'avvio del nuovo scolastico 2018/2019, a favore della Soc. "La Garderie" Coop. Sol. Soc. Onlus, già affidataria del precedente appalto relativo al servizio del Micro Nido comunale, per una durata di giorni trenta, a decorrere dal 10/09/2018, salvo eventuale ulteriore proroga, agli stessi patti e condizioni del precedente contratto di appalto, per gg. 5 settimanali (da lunedì a venerdì) e per 6 ore giornaliere, giusta proroga tecnica autorizzata con deliberazione di G.M. n.135/18;

CHE, con successiva D.D.n.160/18 del 19/10/2018, veniva autorizzata un'ulteriore proroga tecnica per l'affidamento del servizio di Asilo Nido comunale, a decorrere da Lunedì 22/10/2018, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento di cui alla D.D.n.128/18, ai sensi dell'art.106 comma 11 del D. Lgs. n.50/2016, a favore della stessa Soc. "La Garderie" Coop. Sol. Soc. Onlus, fino al deposito e notifica a questo Ente della Sentenza di merito da parte del TAR Sicilia (Sez. Terza), di cui alla camera di consiglio del 25/09/2018, e comunque per il tempo strettamente necessario per l'affidamento del servizio ad altro soggetto, qualora la Sentenza del TAR Sicilia fosse stata sfavorevole per l'Ente;

VISTA la Sentenza n.1259/2018 REG.PROV.COLL. - n.1365/2018 REG.RIC. del 26/10/2018, emessa dal TAR Sicilia (Sez. Terza), acclarata al protocollo generale al n.18523 del 29/10/2018, con la quale il predetto Tribunale accoglieva il ricorso proposto dalla Soc. Amanthea, annullando l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore della Soc. La Garderie, disposta con la D.D.n.94 del 26/06/2018, ed ordinando ".....che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.....etc.....";

CHE, con D.D.n.170/18 del 30/10/2018 la P.A. prendeva atto dell'annullamento dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto relativo all'Asilo Nido comunale a favore della Soc. La Garderie, a seguito la Sentenza n.1259/2018 REG.PROV.COLL. - n.1365/2018 REG.RIC. del 26/10/2018, emessa dal TAR Sicilia (Sez. Terza);

CHE, con successiva D.D.n.172/18 del 06/11/2018 ed al fine di dare esecuzione alla succitata Sentenza del TAR Sicilia (Sez. Terza), si provvedeva all'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore di AMANTHEA Coop. Solidarietà Sociale A.R.L., con sede a Caccamo (PA) nella Via Cornelia, n.6, per l'importo di € 126.920,04, escluso IVA;

CHE, con ricorso in appello innanzi il CGA per la Sicilia, proposto da parte della Soc. Coop. "La Garderie" in data 30/10/2018 contro la Soc. Coop. Amanthea, e nei confronti del Comune di Petrosino, il ricorrente richiedeva fra l'altro al predetto organo giurisdizionale, in via cautelare, la sospensione

dell'efficacia della Sentenza impugnata n.1259/18 del 26/10/2018, emessa dal TAR Sicilia (Sez. Terza);

VISTO il Decreto n.00844/2018 REG.RIC. emesso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia (CGA) in sede giurisdizionale in data 07/11/2018, contro il Comune di Petrosino e nei confronti della Coop. Soc. Amanthea a r.l., acclarato al protocollo generale al n.19153 del 08/11/2018, con il quale il predetto organo giurisdizionale accoglieva il ricorso proposto dalla Soc. "La Garderie", sospendendo l'esecuzione della sentenza appellata fino alla decisione cautelare collegiale, fissando per la discussione la camera di consiglio del 14/11/2018, disponendo nel contempo che detto provvedimento venisse eseguito da parte dell'Amministrazione comunale;

RAVVISATA la necessità ed urgenza, pertanto, di dare immediata esecuzione al Decreto presidenziale sopra citato, annullando la propria D.D.n.172/18 del 06/11/2018 con la quale la gara per la gestione del servizio Asilo Nido Comunale era stata aggiudicata in via definitiva a favore dell'operatore economico AMANTHEA Coop. Solidarietà Sociale a r.l., con sede a Caccamo (PA) nella Via Cornelia, n.6, per l'importo di € 126.920,04, escluso IVA;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs n.267/2000;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 3 comma 1° lett. d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art.147 TUEL, come segue: Art.147-bis - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa....";

PRESO ATTO CHE l'art.15 comma 2° del Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.09/13, nel recepire la surichiamata normativa, ribadisce che l'attestazione e/o parere di regolarità tecnica, deve essere riportata anche nelle premesse delle Determinazioni Dirigenziali e degli atti sindacali (Determine - Ordinanze);

VISTO il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.09/13;

VISTA la nota Prot.n.5031 del 19/04/2013, trasmessa a tutti i Responsabili di Settore, da parte del Segretario Generale;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs 267/2000;

Per tutto quanto sopra premesso,

DETERMINA

1-ANNULLARE la propria D.D.n.172/18 del 06/11/2018, con la quale la gara per la gestione del servizio Asilo Nido Comunale era stata aggiudicata in via definitiva a favore dell'operatore economico AMANTHEA Coop. Solidarietà Sociale a. r.l., in esecuzione al Decreto n.00844/2018 REG.RIC. emesso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia (CGA) in sede giurisdizionale in data 07/11/2018, contro il Comune di Petrosino e nei confronti della Coop. Soc. Amanthea a r.l., acclarato al protocollo generale al n.19153 del 08/11/2018, con il quale veniva accolto il ricorso proposto dalla Soc. "La Garderie", sospendendo l'esecuzione della sentenza appellata fino alla decisione cautelare collegiale, fissando per la discussione la camera di consiglio del 14/11/2018.-

2-DARE ATTO CHE, nelle more della predetta decisione collegiale per la camera di consiglio del 14/11/2018, l'appalto relativo al servizio dell'Asilo Nido Comunale per l'anno scolastico 2018/2019 continuerà ad essere gestito da parte dell'operatore economico "La Garderie" Coop. Sol. Soc. Onlus, con sede legale nella Via Salvatore Monteforte, 5 – Siracusa, giusta precedente D.D. n.94/18 del 26/06/2018 di aggiudicazione del servizio.-

3-PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.petrosino.tp.it, nonché nella Sez. Amministrazione Trasparente.-

Avvertenze:

ai sensi del comma 4 dell'art.3 della legge 07.08.1990 n°241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso:

- *Giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art.2 lett.b) e art.21 della legge n° 1034/1971 e ss.mm., entro il termine di giorni sessanta dalla data della scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;*
- *Straordinario al Presidente della Regione entro 120gg. Decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;*

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PELLEGRINO FRANCESCO

Documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.
Responsabile alla conservazione dei dati: Dott. Pellegrino Francesco

Codice HASH documento originale: